



Consiglio Nazionale dei Geologi

Roma, 28 maggio 2001
Rif. P/CR.c/2317

Agli tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 146

OGGETTO:

Polizza ex art. 30, comma 5, legge 109/94, relativa alle attività professionali del geologo

**–
Parere dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n°21188/01/SEGR**

L'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, con la nota sopra emarginata, ha dato esito al quesito posto da questo Consiglio Nazionale sulla materia in oggetto, fornendo il seguente parere, datato 12 aprile 2001, che di seguito si trascrive.

"Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – Segreteria Tecnica – Il Dirigente Generale – Prot. 21188/01/SEGR

OGGETTO: Polizza ex articolo 30, comma 5 legge 109/94.

"In relazione al quesito di cui alla nota del 2.03.01, si precisa che la polizza indicata in oggetto, da prestarsi con le modalità di cui all'articolo 105 del DPR 554/99, dovrà risultare comprensiva dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività del geologo, laddove la stessa sia ricompresa nell'attività oggetto dell'affidamento della progettazione".

Questo Consiglio Nazionale nel conformarsi al predetto parere, ritiene che l'attività professionale del geologo relativa alla progettazione delle opere pubbliche costituisce momento essenziale della progettazione stessa nel suo complesso, condividendone l'impostazione, la realizzazione ed i rischi, come dimostrano le seguenti osservazioni.

Il progetto, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (DPR 553/1999), è articolato su tre livelli progressivi: preliminare, definitivo ed esecutivo, livelli che, pur avendo un diverso contenuto, interagiscono sviluppandosi senza soluzioni di continuità.

Relativamente al **progetto preliminare** l'art. 18, comma 1, lettera "d" del Regolamento, prevede, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, tra gli elaborati di cui lo stesso si compone le "*indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari*". Nel richiamato articolo, al comma 2, lettera "a", si precisa che, qualora il progetto debba essere posto a base di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici, vengano effettuate "*sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici*".

Nella stessa relazione illustrativa del progetto preliminare di cui all'art. 19 del Regolamento, si rileva, alla lettera "c", che "*l'esposizione della fattibilità dell'intervento deve essere documentata attraverso lo studio della prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione, relative alle aree interessate*". Risulta evidente che nel progetto preliminare l'attività di indagine del geologo, pur essendo effettuata in un ambito temporale logicamente antecedente le altre attività progettuali, fa espressamente parte dei vari elaborati di cui il progetto si compone (*relazione illustrativa; relazione tecnica; studio di prefattibilità ambientale; indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; planimetria generale e schemi grafici; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; calcolo sommario della spesa*). Del resto già il decreto ministeriale 11.03.1988, al punto "B.5", ha espressamente previsto che "*i risultati delle indagini (ndr. geologiche e geotecniche) devono essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto*". La giurisprudenza, conformemente, ha considerato la **relazione geologica** come "**parte integrante degli atti progettuali**" (Consiglio di Stato, Sez. V, 4.05.1995, n° 701- pag. 19). Nei diversi pareri che negli anni si sono susseguiti in materia di competenza a redigere la relazione geologica e la relazione geotecnica, tali elaborati sono sempre stati definiti, sia dal Consiglio di Stato, che dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come "**elaborati progettuali**".

Nella **progettazione definitiva**, elaborata sulla base del progetto preliminare, la relazione geologica, e di

conseguenza tutta l'attività professionale ad essa connessa, è nuovamente "compresa" negli elaborati progettuali (art. 25 del Regolamento, lettera "b"). Quest'ultima deve fornire chiarimenti tesi a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del livello qualitativo, dei costi e dei benefici e "riferire in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia" (art. 26 del Regolamento, comma 1 e 2 lettere "b"). Anche in questa ulteriore fase progettuale l'attività del geologo con le sue elaborazioni risulta essere, dunque, inequivocabilmente parte integrante del progetto.

Il legislatore all'art. 27, titolato "Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica del progetto definitivo", ha definito i contenuti della relazione geologica prevedendo espressamente che tale elaborato illustri "...il livello di pericolosità geologica e il comportamento (ndr. del sito) **in assenza ed in presenza di opere**". Tale ultima precisa indicazione di progettualità sta a dimostrare che la **prestazione del geologo** che redige la relazione geologica che inerisce al progetto, non è astratta, ma **è finalizzata e confermata a quella specifica opera che deve realizzarsi in sito**, così come la "specifica opera" deve conformarsi ai rilievi progettuali del geologo. **Ovvero il "progetto ingegneristico" dovrà assumere le conformazioni che la "progettualità del geologo", modulata in rapporto tecnico specifico con l'opera da realizzare, gli impone.**

Il **progetto esecutivo**, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento costituisce "*l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare*". Esso comprende, tra l'altro, anche le **relazioni specialistiche**. Le relazioni specialistiche sono espressamente individuate all'art. 37 ove, prima tra tutte, viene indicata la relazione geologica. Il medesimo articolo stabilisce che tali relazioni "*illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate*". Al successivo comma 3 si aggiunge che le stesse "*contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva*".

Occorre, infine, esaminare la **legge professionale**, ove, al punto "b" dell'art. 3, si elencano, tra le diverse attività oggetto della professione, anche "*le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici*". Tali attività vengono espletate ai fini della progettazione di una specifica opera individuando le scelte progettualmente compatibili con le caratteristiche geologiche del terreno dove l'opera dovrà sorgere. **Nell'individuazione delle scelte progettualmente compatibili sta, appunto, il carattere progettuale dell'attività.**

Riferimenti all'attività di progettazione possono evincersi anche nel **Tariffario** ove, ad esempio, nell'art. 12 si indicano i compensi per le varianti ai progetti; nell'art. 22 si indicano i compensi per l'attività di assistenza alla compilazione del progetto o, ancora, ove all'art. 26, punto "c", nel definire lo studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo, si include la "*programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica*". Al successivo punto "d" si prevede "*la direzione ad alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte geologica dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita*".

Ad ulteriore sostegno della tesi che riconduce l'attività in questione nell'ambito della c.d. attività di progettazione sta anche la previsione di cui al **comma "2" dell'art. 188 dello stesso Regolamento**. Il geologo è chiamato a collaudare le opere ove la tipologia e la categoria delle stesse richiedano la specifica professionalità geologica. Orbene è nozione comune che il collaudo consista anche nella verifica della conformità tra quanto realizzato rispetto a quanto progettato. Ne consegue che l'aver inserito il geologo tra le professionalità abilitate ad effettuare il collaudo, per gli aspetti di sua competenza, comporta un ulteriore riconoscimento della valenza progettuale dell'attività da questi svolta.

Dall'esame del **Regolamento**, che definisce le tre fasi di progettazione, nonché dall'esame della **legge professionale** e del **Tariffario**, emerge, dunque, chiaramente come l'attività del geologo rappresenta un'attività integrata nella progettazione e permeata dall'oggetto specifico della progettazione stessa. Ne deriva, quindi, che l'attività di prestazione geologica, integrata e compresa all'interno del progetto, costituisce attività definibile come progettuale, non potendosi limitare il concetto di attività progettuale al solo progetto tecnico-ingegneristico, ma dovendosi comprendere in esso anche i rilievi, le concrete prospettazioni e le soluzioni geologiche inerenti al progetto stesso.

Occorre ora esaminare la componente di rischio. Si deve osservare in merito che costituendo l'attività del geologo sopra descritta elemento essenziale e sistematico di tutte le fasi progettuali, ivi compresa l'esecutiva, può suscitare perplessità l'esclusione di tale attività dal "rischio progettuale". Inoltre il divieto di subappalto della relazione geologica di cui al comma 14 quinquies dell'art. 17 della c.d. legge "Merloni ter" comporta l'esonero della responsabilità del progettista che, viceversa, "*resta impregiudicata*" per le attività oggetto di subappalto. Potrebbe accadere infatti che il progetto esecutivo risulti errato proprio a causa di errori contenuti nella relazione geologica. In tal caso il progettista scinderà la propria responsabilità avendo egli fatto affidamento sulle (errate) risultanze geologiche. Può dirsi che, nella fattispecie descritta, è il progetto nel suo insieme a risultare errato pur potendosi riferire la responsabilità esclusivamente al geologo che ha effettuato le indagini e redatto la relazione. Può concludersi, pertanto, nel senso che l'attività del geologo relativa alla prestazione geologica oltre a costituire l'elemento essenziale sopra richiamato delle varie fasi progettuali, costituisce, altresì, elemento sistematicamente partecipe del rischio progettuale e come tale necessitante della copertura assicurativa.

Quanto all'applicazione dell'art. 105 del D.P.R. n° 554/1999 "Polizza assicurativa del progettista", si evidenzia innanzitutto che tale assicurazione, è diretta a coprire la responsabilità del **progettista esterno**, per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del **progetto esecutivo o definitivo**. Per quanto sopra esposto l'attività del geologo, essendo compresa nell'attività di progettazione e facendo parte integrante tanto del progetto definitivo che di quello esecutivo, non può che comportare in capo ai professionisti geolog il'obbligo di stipulare la sopra richiamata polizza.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

[Home](#) [Uffici](#) [Consiglio](#) [Circolari](#) [Corsi e Convegni](#) [Pubblicazioni](#) [Bollettino](#) [Geologia t&a](#)

Per ulteriori informazioni, contattare:

Consiglio Nazionale dei Geologi

Via Vittoria Colonna - 00193 ROMA

Tel. 06.68807736 - 06.68807737 - Fax 06.68807742

eMail cng@geologi.it

1999 © Copyright www.geologi.it

Per domande o commenti su questo sito info@geologi.it